



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0162/2012

9.5.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Brian Simpson

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	41
PROCEDURA.....	59

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0555),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0246/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0162/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) **Le norme sulla** formazione e la certificazione della gente di mare sono

Emendamento

(1) **La** formazione e la certificazione della gente di mare sono **disciplinate dalla**

¹ GU C 43 del 15.2.2012, pag. 69.

state decise a livello internazionale attraverso la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia ("la convenzione STCW"), *adottata nel 1978 dalla conferenza dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)*, entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995.

Convenzione *dell'Organizzazione marittima* internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia *del 1978* ("la convenzione STCW"), *che è* entrata in vigore nel 1984 *ed è stata* modificata in misura rilevante nel 1995.

Motivazione

La nuova formulazione è volta a migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Nel 2010 si è tenuta a Manila* una conferenza tra *gli Stati* parti della convenzione STCW *che ha apportato varie* modifiche alla Convenzione, *vale a dire* per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, nel settore degli standard medici, in materia di formazione sulla sicurezza e in relazione alla formazione nelle questioni tecnologiche. Le modifiche di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi esperti e stabilito nuovi profili professionali, come ufficiali elettrotecnici.

Emendamento

(3) Una conferenza tra *le* parti della convenzione STCW *tenutasi nel 2010 a Manila ha introdotto importanti* modifiche alla convenzione STCW (*"modifiche di Manila"*), *segnatamente* per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, nel settore degli standard medici, in materia di formazione sulla sicurezza, *comprese le pratiche contro la pirateria*, e in relazione alla formazione nelle questioni tecnologiche... Le modifiche di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi esperti e stabilito nuovi profili professionali, come ufficiali elettrotecnici.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La rivalorizzazione della formazione della gente di mare dovrebbe

riguardare tutte le specializzazioni, membri dell'equipaggio e ufficiali di bordo inclusi, e comprendere un insegnamento teorico e pratico di base incentrato sulla protezione della vita umana in mare.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Alla conferenza di Manila gli Stati che ne erano parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento. Anche queste nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE. Esse devono però conformarsi alle disposizioni sulle ore di riposo applicabili alla gente di mare a norma delle direttive 1999/63/CE del 21 giugno 1999 e 2009/13/CE del 16 febbraio 2009 del Consiglio. Inoltre, è necessario porre dei limiti alla facoltà di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e la portata. È necessario introdurre nella direttiva delle disposizioni a questo riguardo.

Emendamento

(5) Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e per attuare tale accordo è stata adottata la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999¹. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. Inoltre, è necessario porre dei limiti alla facoltà di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e la portata. Le modifiche di Manila hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento. Le modifiche di Manila devono essere incorporate nella direttiva 2008/106/CE in modo da assicurare la coerenza con la direttiva 1999/63/CE quale modificata dalla direttiva 2009/13/CE del 16 febbraio 2009².

¹ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

² GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Riconoscendo altresì il potenziale pericolo per i passeggeri dell'UE e la necessità di proteggere l'ambiente marino, la direttiva del Consiglio 2009/13/CE sarà applicabile, come essa stessa prevede, a partire dal giorno in cui entrerà in vigore la convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Motivazione

L'emendamento intende ricordare che gli Stati membri dovranno rispettare le disposizioni della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA), e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Come prevede il suo articolo 7, la predetta direttiva entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento avviene con decisione della Commissione in seguito a una procedura nella quale la Commissione è assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002; l'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni della direttiva

(6) La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento avviene con decisione della Commissione in seguito a una procedura nella quale la Commissione è assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002; l'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni della direttiva

2008/106/CE sul riconoscimento dei paesi terzi a fini di STCW suggerisce di introdurre una modifica nella relativa procedura, in particolare per quanto riguarda il termine trimestrale entro il quale decidere sul riconoscimento, attualmente previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Dato che il riconoscimento comporta lo svolgimento di un'ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita, da parte dell'Agenzia, e, nella maggior parte dei casi, importanti correzioni da apportare ai requisiti STCW da parte del paese terzo in questione, l'intera procedura non può essere espletata nell'arco di tre mesi; in base all'esperienza, un periodo di tempo più realistico a questo riguardo sembra essere diciotto mesi. È necessario quindi modificare di conseguenza il suddetto termine, pur mantenendo la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il paese terzo per mantenere la flessibilità.

2008/106/CE sul riconoscimento dei paesi terzi a fini di STCW suggerisce di introdurre una modifica nella relativa procedura, in particolare per quanto riguarda il termine trimestrale entro il quale decidere sul riconoscimento, attualmente previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Dato che il riconoscimento comporta lo svolgimento di un'ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita, da parte dell'Agenzia, e, nella maggior parte dei casi, importanti correzioni da apportare ai requisiti STCW da parte del paese terzo in questione, l'intera procedura non può essere espletata nell'arco di tre mesi; in base all'esperienza, un periodo di tempo più realistico a questo riguardo sembra essere diciotto mesi. È necessario quindi modificare di conseguenza il suddetto termine, pur mantenendo la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il paese terzo per mantenere la flessibilità. ***Per di più, le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali a titolo della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005¹ non sono applicabili per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati della gente di mare ai sensi della presente direttiva.***

¹ ***GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.***

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che la direttiva 2008/106/CE prevede un meccanismo specifico di riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi e che, pertanto, le disposizioni pertinenti al riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE non sono applicabili a norma della presente direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo **delicato** settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, **gli Stati che ne sono** parti sono **tenuti** a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che **li** riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate **per fini statistici e in conformità** alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. È necessario quindi introdurre una norma a questo fine nella direttiva 2008/106/CE.

Emendamento

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, **le** parti sono **tenute** a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che **le** riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106/CE**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati **di competenza** della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere **comunicate unicamente a fini di analisi statistica, non possono essere** utilizzate **a scopi amministrativi, giuridici o di verifica e devono essere conformi** alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. È necessario quindi introdurre una norma a questo fine nella direttiva 2008/106/CE.

Motivazione

L'emendamento rafforza l'obbligo della Commissione di utilizzare i dati forniti dagli Stati membri unicamente a fini di analisi statistica e in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il risultato dell'analisi di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato per anticipare le tendenze del mercato del lavoro e aiutare la gente di mare a pianificare la propria carriera e ad avvalersi delle opportunità di istruzione e formazione professionale disponibili. Il risultato dovrebbe altresì contribuire a migliorare l'istruzione e la formazione professionale fornita dagli istituti nautici superiori.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, il contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, il contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. ***Tali atti delegati non dovrebbero modificare le disposizioni relative all'anonimato dei dati di cui allo stesso allegato.*** Inoltre, la

l'analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la *presentazione*, la conservazione, l'analisi e la *divulgazione* di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità che i dati siano forniti in formato anonimo, salvaguardando la tutela dei dati nella raccolta di statistiche riguardanti la professione della gente di mare.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'UE è la prima potenza marittima mondiale e dispone di un know-how marittimo di eccellenza, che costituisce uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è intrinsecamente connessa a tale competitività e, a tale titolo, deve formare oggetto di una particolare attenzione. È dunque opportuno migliorare la conoscenza dei numerosi mestieri della gente di mare, in particolare per rafforzare l'attrattiva di tali professioni presso i lavoratori europei, segnatamente i giovani. La qualità della formazione della gente di mare e della flotta europea esige anche che l'Unione lotti contro la

moltiplicazione delle frodi sui brevetti e i certificati di competenza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) **Le modifiche alla convenzione entrano** in vigore il 1° gennaio 2012, **mentre nell'accordo di Manila sono state previste** misure transitorie fino al 1° gennaio 2017 per permettere una transizione senza difficoltà alle nuove norme. È necessario che la presente direttiva preveda **lo stesso quadro temporale e** le stesse misure transitorie.

Emendamento

(11) **La data prevista per l'entrata** in vigore **delle modifiche di Manila era** il 1° gennaio 2012, **tuttavia tali modifiche prevedono** misure transitorie fino al 1° gennaio 2017. Per permettere una transizione senza difficoltà alle nuove norme, è necessario che la presente direttiva preveda le stesse misure transitorie.

Motivazione

L'emendamento adotta una formulazione leggermente modificata ai fini di una maggiore chiarezza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nella sua 89ª sessione il comitato della sicurezza marittima dell'IMO ha rilevato l'esigenza di fornire alcuni chiarimenti circa l'attuazione delle modifiche di Manila del 2010, tenuto conto, da un lato, delle disposizioni transitorie summenzionate e, dall'altro, della risoluzione 4 della conferenza delle parti della convenzione STCW che riconosce la necessità di raggiungere la piena conformità entro il 1° gennaio 2017. Tali chiarimenti sono stati forniti dalle circolari dell'IMO STCW.7/Circ.16

e STCW.7/Circ.17. In particolare la STCW.7/Circ.16 stabilisce che per la gente di mare titolare di certificati rilasciati in conformità delle disposizioni della convenzione STCW applicabili anteriormente al 1° gennaio 2012, e che non abbia i requisiti previsti dalle modifiche di Manila del 2010, nonché per la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, la validità di qualsiasi certificato rinnovato non debba estendersi oltre il 1° gennaio 2017.

Motivazione

L'emendamento è volto ad aggiornare il testo, includendovi gli ulteriori chiarimenti dell'IMO circa l'attuazione delle modifiche di Manila del 2010.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Ai fini di un'attuazione uniforme delle modifiche di Manila in seno all'Unione, è opportuno che, nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri tengano conto degli indirizzi contenuti nelle circolari dell'IMO summenzionate.

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con il precedente.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Ulteriori ritardi nel recepimento delle modifiche di Manila alla convenzione STCW, onde mantenere la competitività dei marittimi europei e garantire la sicurezza a bordo delle navi attraverso la formazione aggiornata degli equipaggi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 1 – punto 18

Testo della Commissione

"18. «norme radio», le norme radio ***rivedute, adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio marittimo mobile, di volta in volta vigenti;***".

Emendamento

"18. «norme radio», le norme radio ***allegate, o considerate allegate, alla più recente convenzione internazionale delle telecomunicazioni;***".

Motivazione

L'emendamento adotta una formulazione modificata ai fini di una maggiore chiarezza.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 1 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il punto 19 è sostituito dal seguente:
"«nave da passeggeri» la nave quale definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 modificata."

Motivazione

L'emendamento è volto ad aggiornare il testo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 1 – punto 24

Testo della Commissione

"24) «codice STCW», il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza *delle parti* della convenzione STCW con la risoluzione 2 del **2010**, di volta in volta vigente;"

Emendamento

"24) «codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza della convenzione STCW con la risoluzione 2 del **1995**, di volta in volta vigente;"

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di correggere il riferimento alla conferenza.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 1 – punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28. «servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di idoneità o di un'altra qualifica;"

Motivazione

Lo scopo dell'emendamento è integrare nel testo la distinzione fra i diversi tipi di certificato, aggiungendo al rilascio anche il rinnovo dei certificati.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 1 – punto 35

Testo della Commissione

"35. "compiti di sicurezza", tutti i compiti e le mansioni di sicurezza a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974, modificata) e dal Codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (ISPS);";

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 1 – punto 42 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"42. «ufficiale elettrotecnico» ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I."

Motivazione

L'emendamento introduce una nuova figura professionale, in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all'articolo 1, punto 36 e punto 37.

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all'articolo 1, punto 36 e punto 37, ***e/o di prove documentali quali definite all'articolo 1, punto 38.***"

Motivazione

Scopo dell'emendamento è rendere il testo conforme al requisito di prova documentale di cui al nuovo punto 38 dell'articolo 1.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – alinea

Testo della Commissione

11. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la loro identità;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera c

Testo della Commissione

(c) di soddisfare gli standard di idoneità medica, **di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW**;

Emendamento

(c) di soddisfare gli standard **prescritti in materia** di idoneità medica **applicabili alle mansioni specifiche da svolgere**;

Motivazione

Non riguarda la versione italiana. È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – comma 11 – lettera e

Testo della Commissione

(e) di possedere gli standard di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

essere indicati nella convalida del certificato.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;

Emendamento

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, **conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;**

Motivazione

La lettera a) riprende il testo del regolamento 1/8 della convenzione STCW, e va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"(b) "(b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;"

Motivazione

Il punto riprende il testo della norma I/8 della convenzione STCW, va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

"(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. ***Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;***".

Emendamento

"(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;"

Motivazione

L'ultima frase è soppressa in quanto è già inclusa nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma della direttiva 2008/106/CE.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) è aggiunto il comma 2 bis seguente:

"Le norme di qualità e i sistemi di norme di qualità di cui al primo comma sono sviluppati e attuati tenendo conto, laddove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e della formazione professionale e delle misure connesse adottate dagli Stati membri".

Motivazione

È necessario garantire la coerenza con la pertinente normativa dell'UE relativa alla garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW. ***Occorre tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione B-1/9 del codice STCW anche in sede di definizione delle norme mediche.***

Motivazione

Pur non essendo obbligatoria per le parti della convenzione STCW, la sezione B-1/9 del codice STCW contiene orientamenti estremamente utili e pertinenti per la definizione delle norme mediche.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. **Ogni candidato** all'abilitazione **deve**:

Emendamento

4. **I candidati** all'abilitazione **medica devono**:

Motivazione

La forma plurale è da preferire in quanto comprende candidati di sesso maschile e femminile ed evita, a questo riguardo, i fraintendimenti che la forma singolare potrebbe causare in gran parte delle versioni linguistiche. Inoltre, per motivi di chiarezza è opportuno inserire il termine "medica".

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 11 – paragrafo 41 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fornire una prova soddisfacente della propria identità; nonché

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) possedere i requisiti **applicabili** di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione.

Emendamento

(c) possedere i requisiti di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione **applicabili alle mansioni specifiche da svolgere**.

Motivazione

È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, sicurezza delle persone e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.

Emendamento

Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, sicurezza delle persone e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, ***accertandosi che il presente testo sia disponibile nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e che siano rispettate le norme sul multilinguismo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 18.***

Motivazione

È indispensabile che le modifiche apportate alle norme nazionali e internazionali in materia di tutela della vita in mare, la sicurezza delle persone e di protezione dell'ambiente marino siano comprese da tutti i membri dell'equipaggio, indipendentemente dalla loro nazionalità e lingua materna. La direttiva pone il principio del multilinguismo ed è quindi opportuno farvi riferimento.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

"(g) che a bordo delle sue navi si svolga

PE480.581v02-00

Emendamento

"(g) che a bordo delle sue navi si svolga

24/59

RR\901897IT.doc

sempre un'efficace comunicazione orale in conformità al capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS."

sempre un'efficace comunicazione orale in conformità al capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS *modificata*."

Motivazione

L'emendamento è volto ad aggiornare il testo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.

Emendamento

4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere *per l'esercizio della nave nella massima sicurezza nonché per far fronte alle situazioni di emergenza e di pericolo*, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW."

Motivazione

Le compagnie devono garantire che gli ufficiali e i membri del personale posseggano i requisiti necessari per gestire l'imbarcazione in situazione normale e in situazione eccezionale.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

"(a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a 15;"

Emendamento

"(a) "a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai **paragrafi da 3 a 13;**"

Motivazione

La proposta della Commissione conta, all'articolo 15, complessivamente 14 paragrafi. La numerazione deve essere corretta nelle altre versioni (ad esempio quella tedesca). Fino al paragrafo 13, il testo prevede disposizioni sui periodi di riposo. Il paragrafo 14 enuncia disposizioni intese a prevenire l'abuso di alcol. L'emendamento propone quindi di cambiare la numerazione da 15 a 13.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o **di esercitazioni pratiche o** in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

Emendamento

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

Motivazione

Le prescrizioni sui periodi di riposo devono essere mantenute anche nel caso di esercitazione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Testo della Commissione

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono autorizzare o registrare contratti collettivi **che consentono** deroghe alle ore di riposo **previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5, a condizione che il periodo di riposo in questione non sia inferiore a 70 ore per ogni periodo di 7 giorni**. Tali deroghe, **a norma della direttiva 1999/63/CE**, nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative e, **nella misura possibile**, devono tener conto anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Emendamento

11. **Le deroghe relative ai periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo per la gente di mare a cui sono affidati compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia o per coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento, possono essere autorizzate conformemente alla direttiva 1999/63/CE**. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono **adottare una legislazione o una regolamentazione nazionale o una procedura che permetta all'autorità competente di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono** deroghe alle ore di riposo. Tali deroghe, nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative **per la gente di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi su brevi rotte. Tuttavia, allo scopo di prevenire i pericoli derivanti dalla fatica, non sono concesse deroghe ai periodi di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), e le deroghe ai periodi di riposo prescritte nei paragrafi 4, lettera b), e 5 rispettano le limitazioni fissate nei paragrafi 12 e 13**. Tali deroghe devono tener conto anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Motivazione

Eventuali deroghe previste alla direttiva 2008/106/CE devono rispettare le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/63/CE che attua un accordo tra le parti sociali europee. Occorre assicurare la coerenza della legislazione dell'UE.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

Emendamento

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo **minimo nell'arco di 24 ore** previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi **di riposo**, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

Motivazione

È opportuno migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) rilasciano i certificati di idoneità di cui all'articolo 5;"

Motivazione

L'emendamento serve ad adeguare il riferimento al pertinente articolo della direttiva modificata che riguarda i certificati di idoneità.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V a fini *statistici*.

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ***unicamente*** a fini ***di analisi statistica***. ***Tali informazioni non possono essere utilizzate a scopi amministrativi, giuridici o di verifica.***

Motivazione

Conformemente al considerando 7, l'emendamento rafforza l'obbligo della Commissione di utilizzare i dati forniti dagli Stati membri unicamente a fini di analisi statistica.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali informazioni vengono trasmesse annualmente dagli Stati membri alla Commissione ed in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Emendamento

2. Tali informazioni vengono trasmesse annualmente dagli Stati membri alla Commissione ed in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. ***Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni in formato di dati grezzi. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono accessibili al pubblico.***

Motivazione

Ai fini della trasparenza e per ottenere un quadro più chiaro della situazione occupazionale della gente di mare, è opportuno che le statistiche elaborate in materia siano accessibili al pubblico.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, devono rendere anonime tutte le informazioni personali di cui all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione.

Motivazione

L'emendamento rafforza le garanzie dell'Unione in materia di obbligo di protezione dei dati.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione *e* l'analisi delle informazioni in questione.

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la **presentazione, la** conservazione, l'analisi *e* **la divulgazione** delle informazioni in questione."

Motivazione

L'emendamento mira a specificare ulteriormente il compito della Commissione. Senza la presentazione e la divulgazione delle informazioni statistiche, il processo rimane incompleto.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Testo della Commissione

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione."

Emendamento

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione **conformemente ai requisiti sulla protezione dei dati stabiliti dalla normativa UE. Le informazioni e i risultati delle relative analisi vanno comunicati, raccolti, conservati e analizzati in forma anonima.**

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 27

Testo della Commissione

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, **tenendo conto** delle salvaguardie sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 27 bis.

Emendamento

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, **nel rispetto** delle salvaguardie sulla protezione dei dati **stabilite dalla normativa dell'UE applicabile**, a norma dell'articolo 27 bis. **Tali atti delegati non possono modificare le disposizioni relative all'anonimato dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2 bis."**

Motivazione

L'emendamento rafforza le garanzie dell'Unione in materia di obbligo di protezione dei dati ed è in linea con l'emendamento al considerando 8 nonché con il nuovo articolo 25 bis.

È necessario rispettare le salvaguardie sulla protezione dei dati.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 25 bis e all'articolo 27 è conferita alla Commissione per **una durata indeterminata** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 25 bis e all'articolo 27 è conferita alla Commissione per **un periodo di cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo a decorrere da...***

*** GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Motivazione

La nuova intesa comune interistituzionale del 2011 in materia di atti delegati prevede l'uso di clausole-tipo specifiche, che sono inserite in questo punto in sostituzione della formulazione della proposta della Commissione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e

Emendamento

1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e

formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, uno Stato membro può continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima *della sua entrata in vigore*.

Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima *della sua entrata in vigore*."

formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, uno Stato membro può continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati *di competenza* in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima ...*.

Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro può continuare a rinnovare e prorogare certificati *di competenza* e convalide in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima *del...**".

* *GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Motivazione

L'emendamento introduce un adeguamento tecnico ed è inoltre in linea con gli emendamenti 10 e 11 per quanto riguarda la precisazione sui certificati.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2008/106/CE
Allegato I – regola III/6 – punto 2.4 nuovo**

Testo della Commissione

Emendamento

2.4. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, alla sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, e

*alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3,
del codice STCW.*

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2008/106/CE

Allegato I – Capo IV – titolo

Testo della Commissione

PERSONALE ADDETTO ALLE
RADIOCOMUNICAZIONI E **AI**
SERVIZI RADIO

Emendamento

PERSONALE ADDETTO ALLE
RADIOCOMUNICAZIONI E
RADIOOPERATORI

Motivazione

La nuova formulazione è stata introdotta per ragioni di maggiore chiarezza.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2008/106/CE

Allegato I – regola IV/1 – punto 2

Testo della Commissione

2. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non **è obbligato** a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. **L'amministrazione provvede** affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.

Emendamento

2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non **sono obbligati** a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. **Gli Stati membri provvedono** affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.

Motivazione

La nuova formulazione è stata introdotta per ragioni di maggiore chiarezza.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2008/106/CE

Allegato I – regola IV/2 – punto 1

Testo della Commissione

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto **dall'amministrazione** ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

Emendamento

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto **dallo Stato membro** ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

Motivazione

La nuova formulazione è stata introdotta per ragioni di maggiore chiarezza.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Allegato III

Direttiva 2008/106/CE

Allegato V – punto 1

Testo della Commissione

1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, devono essere trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e **tutti i certificati di idoneità rilasciati a marinai**:

Certificati di competenza (Cdc) /
Convalide che ne attestano il rilascio (Car):
– codice unico del marittimo;

Emendamento

1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, devono essere trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e, **ove segnalato con (*)**, **tale trasmissione deve avvenire in forma anonima, come richiesto dall'articolo 25 bis, paragrafo 2 bis**:

Certificati di competenza (Cdc) /
Convalide che ne attestano il rilascio (Car):
– codice unico del marittimo, **se disponibile***;

- nome del *marittimo*;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del Cdc *convalidato*;
- numero della *Car*;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato del certificato (*valido, sospeso, annullato, smarrito, distrutto*);
- limitazioni.

Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):

- codice unico del marittimo;
- nome del *marittimo*;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- Stato che rilascia il Cdc originale;
- numero del Cdc *originale*;
- numero della *Car*;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato *del documento*;
- limitazioni.

Certificati di idoneità *per marinai* (Cdi) (*se disponibili*):

- codice unico del marittimo;

- nome del *marittimo**;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del Cdc *convalidato**;
- numero della *Car**;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato del certificato;
- limitazioni.

Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):

- codice unico del marittimo, *se disponibile**;
- nome del *marittimo**;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- Stato che rilascia il Cdc originale;
- numero del Cdc *originale**;
- numero della *Car**;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato *della convalida*;
- limitazioni.

Certificati di idoneità (Cdi) *rilasciati a marinai a norma delle disposizioni dei Capi II, III e VII dell'allegato I della convenzione STCW, quali*:

- codice unico del marittimo, *se*

- nome del *marittimo*;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del *Cdi*;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato del *documento*.

disponibile*;

- nome del *marittimo**;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del *Cdi**;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato del *Cdi*.

2. Le informazioni soggette alla normativa sulla protezione dei dati personali possono essere trasmesse in un formato che tutela l'anonimato.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'obbligo di anonimato dei dati statistici cui devono provvedere gli Stati membri in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 bis, e con i precedenti emendamenti introdotti su questo tema specifico.

MOTIVAZIONE

Contesto

È della massima importanza che equipaggi addestrati in paesi e secondo sistemi diversi, che si trovano ad operare a bordo della stessa nave, abbiano le capacità necessarie per eseguire i loro compiti in modo sicuro. La formazione, in effetti, svolge un ruolo importante nella sicurezza marittima.

La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia ("la convenzione STCW"), adottata nel 1978 dalla conferenza dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale convenzione, entrata in vigore nel 1984, è stata modificata in modo sostanziale nel 1995.

Per quanto riguarda la struttura della convenzione, mentre gli articoli introduttivi enunciano i principi generali, le disposizioni relative all'entrata in vigore e le procedure di modifica, gli allegati sono composti da "regole" tecniche, che contengono i requisiti in materia di formazione, qualifiche e brevetti per le varie figure professionali da assumere sulla nave (quali ad esempio comandante, secondo ufficiale, ecc.), e dal "codice"; quest'ultimo consta di una parte A, contenente tabelle dettagliate con una descrizione precisa delle diverse specializzazioni (ad esempio posizionamento, manovra, movimentazione delle merci) e di una parte B, contenente orientamenti sull'esecuzione del complesso delle regole STCW. A eccezione della parte B, tutte le altre parti della convenzione sono giuridicamente vincolanti per gli Stati che ne sono parte.

La convenzione STCW è stata integrata nel diritto dell'Unione per la prima volta con la direttiva 94/58/CE del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. In seguito a successive modifiche della convenzione, la direttiva è stata adeguata con l'introduzione di procedure per il riconoscimento dei certificati dei marittimi emessi dai paesi terzi, requisiti per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi passeggeri e il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri. Infine nel 2008, tramite una rifusione, sono state apportate modifiche tecniche volte a migliorare la normativa dell'UE sotto il profilo della leggibilità e ad adeguare le norme dell'UE alla nuova procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia). La normativa vigente al momento è la direttiva 2008/106/CE. L'atto normativo nella sua versione finale è stato approvato il 19 novembre 2008, nel quadro della procedura di codecisione. La relazione era stata elaborata dalla commissione per i trasporti e il turismo quale commissione competente per il merito.

Più recentemente, nel 2010, una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi a Manila ha avviato un'ampia revisione introducendo importanti modifiche alla convenzione STCW ("modifiche di Manila"), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

Onde evitare un conflitto tra gli impegni dell'UE e gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri, che aderiscono nella loro totalità alla convenzione STCW e hanno sottoscritto le modifiche alla conferenza di Manila, è necessario che la normativa dell'Unione in materia

di formazione e certificazione della gente di mare continui a essere conforme alle norme internazionali.

La proposta della Commissione

L'obiettivo principale della proposta della Commissione è pertanto quello di recepire nel diritto dell'UE queste ultime modifiche concordate a Manila. Le modifiche riguardano sia le "regole" allegate alla convenzione che il "codice", di natura più tecnica, e precisamente la parte A. Le principali modifiche alla convenzione, che trovano riscontro nella proposta della Commissione, sono:

- disposizioni più severe per quanto riguarda formazione e valutazione, il rilascio dei certificati di competenza, nonché la prevenzione delle frodi;
- norme più aggiornate per quanto riguarda l'idoneità fisica, l'idoneità al servizio nonché l'abuso di alcol;
- nuovi requisiti concernenti la certificazione relativa a marittimi esperti, ufficiali elettrotecnici nonché la formazione di sicurezza per tutta la gente di mare;
- requisiti aggiornati per il personale presente a bordo di determinati tipi di navi;
- chiarimento e semplificazione della definizione di "certificato".

Inoltre la proposta:

- estende da 3 a 18 mesi il termine previsto per la procedura di riconoscimento dei sistemi STCW dei paesi terzi;
- adegua le disposizioni STCW relative ai servizi di guardia, comprese le limitazioni alle deroghe al periodo minimo di riposo, allo scopo di allinearle alle norme UE sull'orario di lavoro della gente di mare;
- introduce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, a fini statistici, le informazioni già esistenti relative ai certificati.

Valutazione e raccomandazioni del relatore

Il relatore è del parere che la proposta della Commissione si occupi sostanzialmente di recepire le modifiche della convenzione STCW già approvate dagli Stati membri riuniti nell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) al fine di adeguare la legislazione europea alla convenzione STCW modificata e che, pertanto, lo spazio di manovra sia limitato per quanto concerne eventuali modifiche del contenuto della proposta della Commissione. Tutti i cambiamenti importanti precedentemente apportati alla convenzione STCW sono stati recepiti nel diritto dell'UE attraverso analoghe direttive.

Laddove il relatore è intervenuto modificando il recepimento delle "modifiche di Manila", ha

agito principalmente allo scopo di migliorare la formulazione del testo legislativo sotto il profilo della chiarezza, o di adeguare il testo ai recenti sviluppi.

Un cambiamento sostanziale apportato dal relatore è stato quello di insistere sulla necessità di applicare le prescrizioni sui periodi di riposo anche nel caso delle esercitazioni pratiche.

La direttiva all'esame introduce un requisito supplementare che non figura nella convenzione STCW, ovvero l'obbligo per tutti gli Stati membri di fornire alla Commissione a cadenza annuale i dati relativi alla certificazione della formazione dei singoli marittimi, al fine di ottenere un quadro più chiaro per quanto concerne le professioni marittime in Europa.

In quest'ambito il relatore mira a introdurre i seguenti cambiamenti:

- rafforzare il diritto alla protezione dei dati personali, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di rendere anonimi i dati presentati sui marittimi;
- garantire che tali dati siano trasmessi unicamente a fini di analisi statistica;
- assicurare che le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni siano accessibili al pubblico. Il relatore è decisamente favorevole alla raccolta di dati sulle professioni marittime a livello europeo; è indubbiamente auspicabile ottenere un quadro più chiaro della situazione occupazionale in questo settore.

Il relatore ha inoltre inteso aggiornare il testo legislativo alla luce delle disposizioni rivedute in materia di comitatologia, introdotte dal trattato di Lisbona. È stata adottata una nuova formulazione volta a tenere conto dell'intesa comune interistituzionale del 2011 in materia di atti delegati. Il relatore prevede in futuro discussioni con il Consiglio, che ha già apportato diverse modifiche, a livello di orientamento generale, alle disposizioni in materia di atti delegati.

Il relatore ha inoltre riscontrato incongruenze sul piano giuridico tra le versioni in lingua francese della direttiva vigente e di quella di adeguamento, per quanto concerne la definizione di "certificato di competenza" e di "certificato di idoneità". Resta inteso che tali incongruenze necessitano di trovare una soluzione prima che sia raggiunto l'accordo politico, in particolare grazie al contributo dei giuristi-linguisti. La proposta della Commissione contiene una definizione dei certificati ai nuovi punti 36 e 37 dell'articolo 1. Il relatore ha presentato due emendamenti volti a rettificare le parti pertinenti della direttiva vigente e la proposta della Commissione.

Le modifiche alla convenzione STCW sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Al fine di evitare eventuali ulteriori ritardi nell'adeguamento del diritto dell'UE alle prescrizioni delle modifiche di Manila, come pure per evitare conflitti tra gli obblighi a livello internazionale e quelli a livello dell'UE assunti dagli Stati membri, il relatore auspica di poter lavorare in stretta collaborazione con la Presidenza danese onde raggiungere rapidamente un accordo. Il relatore ha proposto alcuni emendamenti alla proposta della Commissione che sono in linea con talune modifiche proposte dal Consiglio nella sua posizione di orientamento generale.

2.5.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

Relatore per parere: Ole Christensen

BREVE MOTIVAZIONE

La formazione degli equipaggi a bordo delle navi riveste un'importanza fondamentale per la sicurezza delle operazioni navali in mare e nei porti. La formazione e la certificazione generale della gente di mare è regolata dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (la convenzione STCW). Adottata nel 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale, la convenzione disciplina anche le disposizioni connesse alla guardia e all'idoneità al servizio, incluse le ore di riposo, ed è attualmente attuata nel diritto dell'UE mediante la direttiva 2008/106/CE.

Nel 2010, la conferenza di Manila delle parti alla convenzione STCW ha avviato un riesame generale e introdotto modifiche significative (modifiche di Manila) alla convenzione STCW, entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

Lo scopo principale della proposta COM(2011)0555 della Commissione è di incorporare le ultime modifiche convenute a Manila nel diritto dell'UE attraverso la modifica della direttiva 2008/106/CE. La commissione per i trasporti e il turismo è competente per il merito sulle modifiche di Manila, ma si presentano notevoli sovrapposizioni con le questioni connesse all'occupazione.

Il parere proposto mira ad assicurare che tali nuove disposizioni dell'UE siano coerenti con il quadro giuridico in materia attualmente in vigore e con gli accordi preesistenti tra le parti sociali.

A questo proposito, in particolare, il relatore propone di sostenere e rafforzare la proposta della Commissione per quanto concerne le ore di riposo minimo e le limitazioni nei confronti delle possibili deroghe alle ore di riposo prescritte ai marittimi di guardia. Il periodo di riposo

minimo non potrà essere inferiore a un minimo di 10 ore nell'arco di 24 ore e a 77 ore nell'arco di 7 giorni.

Al fine di prevenire i pericoli dovuti alla fatica, non è consentito derogare alle ore di riposo giornaliere. Sono consentite deroghe al riposo settimanale soltanto a condizioni rigorose. È possibile pertanto derogare dalla norma generale soltanto se le parti sociali dei diversi Stati membri stabiliscono un riposo settimanale inferiore alle 77 ore. Ciò garantisce la coerenza con le disposizioni sull'orario di lavoro della gente di mare (direttiva 1999/63/CE).

Tuttavia, anche nel caso di deroghe collettive alle ore di riposo settimanali, le eccezioni non saranno consentite per più di due settimane consecutive e a condizione che il periodo di riposo minimo non sia inferiore a 70 ore nell'arco di 7 giorni. Inoltre, l'intervallo tra due periodi di deroghe a bordo non può essere inferiore al doppio della durata della deroga. Il parere prevede pertanto un riposo orario minimo in termini assoluti per la gente di mare con l'obiettivo di sostenere la sicurezza a bordo delle navi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È necessario quindi modificare di conseguenza **diverse disposizioni della** direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila.

Emendamento

(4) Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. **La direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non offre un quadro legislativo idoneo a fissare i necessari standard di formazione e certificazione per la gente di mare. Occorrono pertanto disposizioni specifiche dell'UE.** È necessario quindi modificare di conseguenza **la** direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila.

Motivazione

È necessario chiarire la differenza tra l'ambito di applicazione della direttiva 2008/106/EC e quello della direttiva 2005/36/EC.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Alla conferenza di Manila gli Stati che ne erano parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento. **Anche queste** nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE. **Esse devono però conformarsi alle disposizioni sulle ore di riposo applicabili alla gente di mare a norma delle direttive 1999/63/CE del 21 giugno 1999¹⁰ e 2009/13/CE del 16 febbraio 2009¹¹ del Consiglio. Inoltre, è necessario porre dei limiti alla facoltà di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e la portata. È necessario introdurre nella direttiva delle disposizioni a questo riguardo.**

Emendamento

(5) Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e per attuare quanto deciso è stata adottata la direttiva 1999/63/CE del Consiglio. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. Alla conferenza di Manila gli Stati che ne erano parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento, **nell'ottica di prevenire la fatica. Tali** nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE **in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE quale modificata dalla direttiva 2009/13/CE.**

Motivazione

Eventuali deroghe previste alla direttiva 2008/106/CE devono rispettare le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/63/CE che attua l'accordo tra le parti sociali europee.

**Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo delicato settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, gli Stati che ne sono parti sono tenuti a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative

Emendamento

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo delicato settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, gli Stati che ne sono parti sono tenuti a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative

riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per fini statistici e *in conformità alle* norme dell'Unione sulla protezione dei dati. ***È necessario quindi introdurre una norma a questo fine nella direttiva 2008/106/CE.***

riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106/CE**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere ***limitate a quanto necessario per elaborare politiche fondate su dati fattuali***, essere utilizzate ***esclusivamente*** per fini statistici ***ed essere raccolte, conservate e analizzate nel pieno rispetto delle*** norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Motivazione

È necessario chiarire lo scopo della comunicazione dei dati alla Commissione europea, anche per consentire la corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il risultato dell'analisi di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato per anticipare le tendenze del mercato del lavoro e aiutare la gente di mare a pianificare la propria carriera e ad approfittare delle opportunità di istruzione e formazione professionale disponibili. Il risultato dovrebbe altresì contribuire a migliorare l'istruzione e la formazione professionale fornita dagli istituti nautici superiori.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *dovrebbe essere delegato alla Commissione* per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, **il** contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l'analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. *È particolarmente importante* che la Commissione svolga consultazioni *adeguate durante i lavori preparatori*, anche a livello di esperti. *La Commissione, in sede di preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia, *dovrebbe essere delegato alla Commissione* il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, ***l'aggiornamento delle disposizioni sul*** contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l'analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. *È di particolare importanza che durante i lavori preparatori* la Commissione svolga *adeguate consultazioni*, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Motivazione

Gli atti delegati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per tenere il sistema delle informazioni al passo con l'evoluzione del settore della gente di mare.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È necessario evitare ulteriori ritardi nel recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche di Manila alla convenzione STCW, onde mantenere la competitività dei marittimi europei e garantire la sicurezza a bordo delle navi attraverso la formazione aggiornata degli equipaggi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera d (nuova) Direttiva 2008/106/CE Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

41 bis. "marinaio elettrotecnico", marinaio qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I;

Motivazione

È necessario introdurre la definizione di "marinaio elettrotecnico" in conformità delle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera f – introduzione Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 – paragrafo 11 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

11. Per il rilascio dei certificati ***i candidati devono*** dimostrare:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la loro identità;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera c

Testo della Commissione

(c) di soddisfare gli standard di idoneità medica, *di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW*;

Emendamento

(c) di soddisfare gli standard **prescritti in materia** di idoneità medica **applicabili alle mansioni specifiche da svolgere**;

Motivazione

È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera e

Testo della Commissione

(e) di possedere gli standard di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;

Emendamento

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, ***conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;***

Motivazione

La lettera a) riprende il testo del regolamento 1/8 della convenzione STCW, e va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“(b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;”

Motivazione

La lettera b) riprende il testo della norma 1/8 della convenzione STCW, va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. ***Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di***

(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;

formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;

Motivazione

L'ultima frase può essere soppressa dato che lo stesso concetto è già incluso nell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2008/106/CE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) è aggiunto il comma 2 bis seguente:

"Le norme di qualità e i sistemi di norme di qualità di cui al primo comma sono sviluppati e attuati tenendo conto, laddove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e della formazione professionale e delle misure connesse adottate dagli Stati membri".

Motivazione

È necessario garantire la coerenza con la pertinente normativa dell'UE relativa alla garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle

disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.

disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW. **Occorre tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione B-1/9 del codice STCW anche in sede di definizione delle norme mediche.**

Motivazione

Pur non essendo obbligatoria per le parti della convenzione STCW, la sezione B-1/9 del codice STCW contiene orientamenti estremamente utili e pertinenti per la definizione delle norme mediche.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – introduzione

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 4 – introduzione

Testo della Commissione

Emendamento

4. **Ogni candidato** all'abilitazione **deve**:

4. **I candidati** all'abilitazione **medica devono**:

Motivazione

La forma plurale è da preferire in quanto comprende candidati di sesso maschile e femminile ed evita, a questo riguardo, i fraintendimenti che la forma singolare potrebbe causare in gran parte delle versioni linguistiche. Inoltre, per motivi di chiarezza è opportuno inserire il termine "medica".

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fornire una prova soddisfacente della propria identità; nonché

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) possedere i requisiti **applicabili** di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione.

Emendamento

(c) possedere i requisiti di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione **applicabili alle mansioni specifiche da svolgere.**

Motivazione

È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a **15**;

Emendamento

(a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a **13**;

Motivazione

È necessario correggere l'errore relativo ai paragrafi pertinenti.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di

Emendamento

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di

cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza *o di esercitazioni pratiche* o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

Motivazione

Il testo della convenzione STCW non include le esercitazioni.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste *al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5, a condizione che il periodo di riposo in questione non sia inferiore a 70 ore per ogni periodo di 7 giorni*. Tali deroghe, *a norma della direttiva 1999/63/CE*, nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative *e*, nella misura possibile, *devono tener* conto anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Emendamento

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono *disporre di normative nazionali, regolamenti o procedure che consentono alle autorità competenti di* autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste *a norma della direttiva 1999/63/CE*. Tali deroghe nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative *per la gente di mare operante a bordo di navi su brevi rotte. Tuttavia, allo scopo di prevenire i pericoli derivanti dalla fatica, non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), e le deroghe alle ore di riposo prescritte al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5 rispettano le limitazioni fissate nei paragrafi 12 e 13. Le deroghe, nella misura del possibile, tengono* conto

anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

Emendamento

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale **minimo** di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive **e il periodo di riposo minimo non può essere inferiore a 70 ore nell'arco di 7 giorni. Inoltre**, gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 23 relativo all'articolo 1, punto 12 (articolo 15, paragrafo 11, della direttiva 2008/106/CE). È inoltre necessario migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe

Emendamento

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo **minimo nell'arco di 24 ore** previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi **di riposo**, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono

non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

Motivazione

L'emendamento è in linea con gli emendamenti 23 e 24 relativi all'articolo 1, punto 12 (articolo 15, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2008/106/CE. È inoltre necessario migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Article 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione.

Emendamento

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione ***conformemente ai requisiti sulla protezione dei dati stabiliti dalla normativa UE. Le informazioni e i risultati delle relative analisi vanno comunicati, raccolti, conservati e analizzati in forma anonima.***

Motivazione

È necessario rispettare le salvaguardie sulla protezione dei dati.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 27

Testo della Commissione

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati

Emendamento

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati

membri, ***tenendo conto*** delle salvaguardie sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 27 bis.

membri, ***nel rispetto*** delle salvaguardie sulla protezione dei dati ***stabilite dalla normativa UE applicabile***, a norma dell'articolo 27 bis.

Motivazione

È necessario rispettare le salvaguardie sulla protezione dei dati.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	
Riferimenti	COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 15.9.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2011	
Relatore(i) Nomina	Ole Christensen 5.10.2011	
Esame in commissione	27.3.2012	24.4.2012
Approvazione	24.4.2012	
Esito della votazione finale	+: 37 -: 2 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu	

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Riferimenti	COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)
Presentazione della proposta al PE	14.9.2011
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 15.9.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2011
Relatore(i) Nomina	Brian Simpson 11.10.2011
Esame in commissione	29.2.2012
Approvazione	8.5.2012
Esito della votazione finale	+: 41 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke
Deposito	11.5.2012